



**DELIBERAZIONE 3 NOVEMBRE 2020**

**446/2020/R/EEL**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'IMPLEMENTAZIONE A LIVELLO NAZIONALE DEL  
REGOLAMENTO UE 2017/2196 IN MATERIA DI RIPRISTINO DEL SISTEMA ELETTRICO**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1132<sup>a</sup> riunione del 3 novembre 2020

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943) che ha abrogato e sostituito il Regolamento 714/2009;
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione del 24 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Emergency & Restoration*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290/03 (di seguito: decreto-legge 239/03);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 546/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 546/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 324/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 324/2020/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 9 giugno 2020, 211/2020/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 211/2020/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);

- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 22 marzo 2019 inerente al piano di riaccensione del sistema elettrico e relativi allegati, prot. Autorità 7446 e 7447 del 26 marzo 2019 (di seguito: comunicazione 22 marzo 2019).

**CONSIDERATO CHE:**

- il Regolamento *Emergency & Restoration* definisce le modalità di funzionamento del sistema elettrico in condizioni di emergenza e ripristino valide per tutti i paesi membri dell'Unione Europea; a tale scopo il Regolamento riporta le principali previsioni a cui devono conformarsi i gestori delle reti di trasmissione (TSO), le imprese distributrici e gli utenti della rete, rinviando a ciascuno Stato membro il dettaglio dei piani di difesa e di riaccensione, la definizione dei termini e condizioni per la fornitura dei servizi di difesa e ripristino e l'esplicitazione dei criteri per la sospensione delle attività di mercato e per il relativo *settlement*;
- le proposte di dettaglio di cui al punto precedente sono predisposte da ciascun TSO, sottoposte a pubblica consultazione e inviate per l'approvazione da parte dell'autorità competente a livello nazionale: per l'Italia la competenza per il piano di difesa spetta al Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero per le Attività produttive) ai sensi dell'articolo 1 quinquies del decreto-legge 239/03, mentre tutte le altre tematiche rientrano nelle responsabilità dell'Autorità;
- Terna ha adempiuto agli obblighi di cui al punto precedente per il tramite di un aggiornamento del Codice di Rete e della predisposizione della versione aggiornata dei piani di difesa e di riaccensione del sistema elettrico; l'Autorità ha positivamente verificato, per quanto di competenza, la documentazione inviata da Terna con la deliberazione 546/2019/R/eel;
- ai fini del *settlement* in caso di sospensione delle attività di mercato, risultano tuttavia ancora da prevedere la valorizzazione delle risorse di dispacciamento, nonché il prezzo da applicare agli sbilanciamenti effettivi qualora non sia disponibile il prezzo del mercato del giorno prima (di seguito prezzo MGP);
- l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito nel documento per la consultazione 211/2020/R/eel, ipotizzando, in caso di sospensione delle attività di mercato:
  - a) la remunerazione delle risorse di dispacciamento fornite dalle unità abilitate alla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: unità abilitate) sulla base di un costo variabile riconosciuto rilevante per le condizioni di emergenza (di seguito: CVR emergenza) determinato utilizzando criteri concettualmente analoghi a quelli previsti dall'articolo 64 della deliberazione 111/06 in materia di regimi di essenzialità; gli elementi e i riferimenti delle varie componenti del CVR emergenza verrebbero definiti di volta in volta dall'Autorità nell'ambito di istruttorie avviate a valle del verificarsi della sospensione;
  - b) la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi in caso di totale assenza dei mercati dell'energia sulla base di un prezzo allineato al CVR emergenza per

le unità abilitate e pari alla media dei CVR emergenza ponderata sui volumi delle risorse attivate da Terna per le unità non abilitate; in caso di presenza parziale dei mercati dell'energia si applicherebbe, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall'Allegato A75 al Codice di Rete, un prezzo di sbilanciamento pari al prezzo MGP (se disponibile) oppure al prezzo della prima asta infragiornaliera relativa al periodo rilevante considerato;

- c) la liquidazione delle partite economiche in una sessione di *settlement* dedicata da tenersi indicativamente entro 12 mesi dal verificarsi dell'evento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in esito al documento per la consultazione 211/2020/R/eel, la quasi totalità degli operatori:
  - a) ha suggerito una valorizzazione delle risorse di dispacciamento sulla base delle offerte predefinite già caricate per ciascun punto di dispacciamento per unità abilitate ai fini del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: offerte predefinite MSD);
  - b) in caso di esecuzione ancorché parziale dei mercati dell'energia, ritiene preferibile valorizzare gli sbilanciamenti effettivi al prezzo dell'ultima asta implicita (sia essa relativa al mercato del giorno prima o al mercato infragiornaliero) effettivamente eseguita e non privilegiare a priori l'utilizzo del prezzo del mercato del giorno prima o della prima asta infragiornaliera come invece proposto dall'Autorità;
  - c) in caso di mancata esecuzione dei mercati dell'energia, ha suggerito di definire un prezzo di sbilanciamento allineato alle offerte predefinite MSD o alle offerte presentate sul mercato di bilanciamento nei giorni precedenti la sospensione;
- sempre in esito alla predetta consultazione:
  - a) è emersa l'opportunità di dettagliare l'interazione fra il *settlement* in condizioni di sospensione delle attività di mercato, l'attivazione del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (di seguito: PESSE) e l'applicazione dei regimi di essenzialità con particolare attenzione alle modalità alternative di cui all'articolo 65bis della deliberazione 111/06;
  - b) la proposta di una sessione di *settlement* dedicata ha riscontrato un generale consenso: tuttavia diversi operatori hanno evidenziato l'opportunità di anticiparne i tempi, prevedendo la liquidazione delle relative partite economiche entro 6-9 mesi dal verificarsi dell'evento;
  - c) Terna ha condiviso le proposte dell'Autorità suggerendo di calcolare il CVR emergenza sulla base dei costi standard per tecnologia (e non sulla base dei dati puntuali di ciascun impianto);
- in caso di sospensione delle attività di mercato, le immissioni e i prelievi delle unità non abilitate, ovvero le rispettive parti non già oggetto di negoziazione sui mercati dell'energia, sono regolati al prezzo di sbilanciamento, mentre le immissioni delle unità abilitate ovvero la rispettiva parte richiesta dal TSO e non già oggetto di

- negoziazione sui mercati dell'energia, sono equiparate a risorse di dispacciamento e, come tali, remunerate al relativo prezzo;
- in caso di attivazione del PESSE, l'articolo 39ter della deliberazione 111/06 prevede la remunerazione del margine residuo a salire post mercato infragiornaliero (di seguito: margine residuo a salire) di ciascuna unità abilitata ad un valore pari alla differenza fra il VENF e il prezzo offerto sul mercato per il servizio di dispacciamento; contestualmente l'articolo 60bis della medesima deliberazione prevede che gli sbilanciamenti effettivi siano valorizzati a VENF;
  - per gli impianti singolarmente essenziali o i raggruppamenti di impianti essenziali identificati da Terna ai sensi dell'articolo 63 della deliberazione 111/06 (di seguito: impianti essenziali), i rispettivi utenti del dispacciamento possono optare per la sottoscrizione di un apposito contratto ai sensi dell'articolo 65bis della medesima deliberazione (cosiddette modalità alternative) oppure per la remunerazione delle risorse fornite nelle sole ore di essenzialità (cosiddetto regime ordinario) oppure per una reintegrazione dei costi sostenuti su base annua (cosiddetto regime di reintegrazione dei costi);
  - ai sensi del comma 64.7 della deliberazione 111/06 gli impianti essenziali in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi presentano offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento ad un prezzo pari al proprio costo variabile riconosciuto;
  - ai sensi dell'articolo 65bis della deliberazione 111/06 gli impianti essenziali che hanno aderito alle cosiddette modalità alternative presentano offerte a salire (scendere) a prezzi non superiori (inferiori) al prezzo massimo (minimo) a salire (scendere) definito dall'Autorità con propria deliberazione.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- nel documento per la consultazione 211/2020/R/eel l'Autorità ha altresì espresso i propri orientamenti in merito all'istituzione di un meccanismo premiale per l'adeguamento degli impianti di produzione inclusi nel piano di riaccensione nazionale alle disposizioni del Regolamento *Emergency & Restoration* (di seguito: meccanismo premiale E&R); tali orientamenti si sono poi concretizzati nelle disposizioni adottate con la deliberazione 324/2020/R/eel;
- con la comunicazione 22 marzo 2019 Terna ha notificato agli impianti di generazione inclusi nella nuova versione del piano di riaccensione l'elenco delle misure da implementare ai sensi delle disposizioni del Regolamento *Emergency & Restoration*; trattasi, segnatamente, dell'attivazione della capacità di *black start*, dell'installazione del dispositivo ILF e dell'installazione di sistemi che consentano l'alimentazione di emergenza dell'impianto per 24 ore (di seguito: sistemi di alimentazione a 24 ore);
- l'attivazione della capacità di *black start* e/o l'installazione del dispositivo ILF erano già state richieste a diversi impianti di generazione nelle precedenti versioni del piano di riaccensione; laddove non ancora implementate, Terna ne ha risollecitato la messa in opera con la comunicazione 22 marzo 2019, unitamente

alle altre misure previste dal Regolamento *Emergency & Restoration* e non precedentemente richieste; laddove già implementate, sia unilateralmente dal produttore sia a seguito di una precedente richiesta da parte di Terna, tali misure sono state marcate nella comunicazione 22 marzo 2019 come già assolte;

- altri impianti di generazione hanno invece provveduto ad anticipare l'attivazione di alcune delle misure richieste da Terna, prima del ricevimento della notifica formale con la comunicazione 22 marzo 2019;
- il meccanismo premiale E&R prevede l'erogazione di un premio decrescente nel tempo per tutte le misure incluse nella comunicazione 22 marzo 2019, purché completate entro la scadenza del 18 dicembre 2022, assunta come termine ultimo per l'adeguamento dalla deliberazione 324/2020/R/eel; rientrano nell'applicazione anche le misure già implementate alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento.

**RITENUTO CHE, CON RIFERIMENTO AL SETTLEMENT IN CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI MERCATO:**

- la valorizzazione delle risorse di dispacciamento fornite dalle unità abilitate debba ispirarsi a principi di riconoscimento dei costi sostenuti dagli impianti di generazione per l'erogazione dei servizi stessi e non dare adito a potenziali condotte opportunistiche;
- in tale ottica l'utilizzo delle offerte predefinite MSD non sia praticabile perché, soprattutto per le risorse a salire (quelle che risulterebbero più frequentemente attivate in condizioni di emergenza), tali offerte potrebbero essere caricate a prezzi ingiustificatamente elevati al fine di maturare significativi ricavi qualora si dovesse effettivamente verificare una sospensione delle attività di mercato;
- sia pertanto opportuno dare seguito alla valorizzazione delle risorse di dispacciamento tramite il CVR emergenza, come ipotizzato nel documento per la consultazione 211/2020/R/eel, prevedendo che:
  - a) il CVR emergenza sia calcolato sulla base di criteri analoghi al costo variabile riconosciuto per gli impianti essenziali di cui all'articolo 64 della deliberazione 111/06, utilizzando riferimenti e componenti che saranno definiti di volta in volta dall'Autorità con proprio provvedimento da emanarsi successivamente al verificarsi dell'evento di emergenza;
  - b) in coerenza con quanto suggerito da Terna, il CVR emergenza sia calcolato sulla base dei costi standard per tecnologia, evitando una istruttoria specifica per ciascun impianto; tale istruttoria specifica può infatti trovare applicazione con riferimento ai regimi di essenzialità di cui agli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 in quanto limitata ad un numero ristretto di impianti di generazione, mentre risulterebbe in un aggravio amministrativo di difficile gestione se estesa a tutti gli impianti, come potrebbe essere necessario in caso di sospensione delle attività di mercato;
  - c) il CVR emergenza non debba essere calcolato per gli impianti essenziali in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi, in quanto per essi

continua a trovare applicazione il costo variabile riconosciuto calcolato con riferimento al regime di essenzialità;

- d) il CVR emergenza debba invece essere esplicitamente calcolato per gli impianti essenziali che hanno aderito alle cosiddette modalità alternative in quanto, in caso di sospensione delle attività di mercato, vengono meno anche le obbligazioni contrattuali assunte ai sensi dell'articolo 65bis della deliberazione 111/06;
- sia tuttavia altresì opportuno, per le risorse a scendere, confrontare il valore assunto dal CVR emergenza con il valore rappresentativo degli scambi sui mercati dell'energia (di seguito: prezzo rilevante ai fini dei mercati dell'energia) anche laddove eseguiti in maniera parziale, al fine di evitare di richiedere ad un utente del dispacciamento di riacquistare sul mercato per il servizio di dispacciamento l'energia a prezzi superiori a quelli cui la stessa era stata venduta sui mercati precedenti; in tale contesto le risorse a scendere siano regolate al valore inferiore fra i due sopracitati;
  - a tal proposito sia opportuno identificare il prezzo rilevante ai fini dei mercati dell'energia con il prezzo zonale della sessione di mercato nella quale si ipotizzi sia concentrata la maggioranza delle transazioni: detta sessione coincida con il mercato del giorno prima, laddove tale mercato sia stato eseguito, o con la prima sessione del mercato infragiornaliero che è stata effettivamente svolta;
  - lo sbilanciamento debba essere valorizzato in modo analogo all'energia scambiata sui mercati dell'energia, laddove essi siano stati eseguiti, anche in modo parziale: la sospensione delle attività di mercato si accompagna, infatti, ad uno stato di emergenza del sistema elettrico nel quale gli utenti del dispacciamento non sono in grado di programmare efficacemente le proprie immissioni e i propri prelievi;
  - in caso di esecuzione almeno parziale dei mercati dell'energia sia pertanto opportuno valorizzare gli sbilanciamenti al prezzo rilevante ai fini dei mercati dell'energia di cui ai precedenti punti, con ciò confermando, come già previsto dall'Allegato A75 al Codice di Rete, l'applicazione del prezzo MGP, laddove disponibile, e disponendo, in mancanza dello stesso, l'applicazione del prezzo della prima asta implicita del mercato infragiornaliero effettivamente svolta; non sia pertanto accoglibile la richiesta degli operatori di considerare il prezzo dell'ultima asta implicita, in quanto detto prezzo potrebbe non essere significativo, in quanto legato ad un mercato potenzialmente molto meno liquido;
  - in sede di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, le unità abilitate debbano altresì ricevere segnali di prezzo che incentivino il rispetto del programma vincolante disposto da Terna e finalizzato ad un celere ripristino dell'esercizio normale del sistema elettrico; in tale ottica, come già evidenziato nel documento per la consultazione 211/2020/R/eel, la valorizzazione degli sbilanciamenti al prezzo MGP o al prezzo della prima asta implicita del mercato infragiornaliero possa dare adito a comportamenti opportunistici finalizzati a trarre beneficio dalla potenziale differenza fra il CVR emergenza e i sopracitati prezzi; sia pertanto opportuno affiancare all'utilizzo di tali prezzi specifici corrispettivi per il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, concettualmente analoghi a quelli previsti

- dall'articolo 42 della deliberazione 111/06, che consentano di neutralizzare eventuali guadagni legati a sbilanciamenti in controfase rispetto alle risorse attivate per il servizio di dispacciamento;
- in caso di mancata esecuzione dei mercati dell'energia, il valore attribuito alle risorse di dispacciamento fornite dalle unità abilitate costituisca l'unico segnale di prezzo per gli scambi; sia pertanto opportuno dare seguito a quanto già previsto al riguardo nel documento per la consultazione 211/2020, prevedendo:
    - a) per le unità abilitate, un prezzo di sbilanciamento allineato al CVR emergenza rilevante per ciascuna unità, senza applicazione di alcun corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, in quanto la coincidenza fra prezzo di valorizzazione delle risorse di dispacciamento e prezzo di sbilanciamento (entrambe pari al CVR emergenza) rende vana qualsiasi condotta opportunistica;
    - b) per le unità non abilitate un prezzo di sbilanciamento zonale pari alla media ponderata dei CVR emergenza di ciascuna unità abilitata localizzata nella zona considerata ponderato sugli ordini di dispacciamento richiesti a ciascuna unità (nettando ordini a salire e ordini a scendere);
  - in caso di contemporanea attivazione del PESSE debbano trovare applicazione le specifiche regole di *settlement* previste dagli articoli 39ter e 60 bis della deliberazione 111/06, al fine di preservare i corretti segnali di prezzo legati all'inadeguatezza del sistema; a tal proposito il margine residuo a salire di ciascuna unità abilitata:
    - a) sia remunerato alla differenza fra il VENF e il CVR emergenza relativo a dette unità;
    - b) in caso di mancata esecuzione dei mercati dell'energia sia assunto pari alla potenza massima messa a disposizione da tale unità ai fini dell'erogazione delle risorse di dispacciamento;
  - sia infine opportuno confermare la liquidazione delle partite economiche entro 12 mesi dal verificarsi dell'evento di sospensione, anche tenuto conto delle tempistiche necessarie per Terna per la definizione dei CVR emergenza per tutti gli impianti di generazione;
  - in ottica di razionalizzazione degli atti amministrativi, le disposizioni di cui ai punti precedenti siano implementate da Terna in una nuova versione dell'Allegato A75, già dedicato al *settlement* in condizione di sospensione delle attività di mercato, da adottarsi tramite la procedura di aggiornamento automatico di cui al paragrafo 14.2.2. del Codice di rete stesso.

**RITENUTO INFINE CHE:**

- l'obbligo di installazione dei sistemi di alimentazione a 24 ore derivi direttamente dal Regolamento *Emergency & Restoration*, in quanto requisito menzionato esplicitamente all'articolo 42 del Regolamento stesso; la pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (avvenuta il 28 novembre 2017) costituisca, pertanto, notifica ufficiale agli impianti allora inclusi

nel piano di riaccensione nazionale della necessità di installare detti dispositivi; per questa misura, pertanto, la comunicazione 22 marzo 2019 inviata da Terna debba essere considerata a mero titolo confermativo;

- l’attivazione della capacità di *black start* sia invece rimessa alle valutazioni di ciascun TSO, in funzione di come sia effettivamente disegnato il piano di riaccensione; la richiesta di implementazione di tale funzionalità a livello nazionale debba, pertanto, arrivare direttamente da Terna;
- l’installazione del dispositivo ILF sia anch’essa rimessa alle valutazioni di ciascun TSO, in funzione delle effettive esigenze del sistema elettrico; a livello nazionale tale dispositivo debba, pertanto, essere installato sulla base di una richiesta esplicita di Terna e/o sulla base di specifiche previsioni contenute nel Codice di Rete;
- il meccanismo premiale E&R di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel debba essere finalizzato a incentivare l’adeguamento tempestivo degli impianti di generazione limitatamente alle sole misure necessarie per l’adeguamento alle disposizioni del Regolamento *Emergency & Restoration* come esplicitate dal Regolamento stesso (sistemi di alimentazione a 24 ore) o come notificate da Terna e/o incluse nel Codice di Rete (attivazione della capacità di *black start* e installazione del dispositivo ILF); esso non debba, pertanto, trovare applicazione né per gli adeguamenti degli impianti di generazione già richiesti/previsti dal Codice di rete prima dell’entrata in vigore del Regolamento *Emergency & Restoration* (ancorché inclusi nella comunicazione 22 marzo 2019 a titolo di sollecito in quanto non ancora completati a tale data o a mero titolo di conferma dell’avvenuto assolvimento, laddove già implementati a tale data) né per gli adeguamenti degli impianti disposti in via unilaterale dai produttori senza alcuna notifica preventiva da parte di Terna o in assenza di specifiche previsioni in merito nel Codice di Rete;
- sia pertanto necessario emendare la deliberazione 324/2020/R/eel al fine di precisare quanto sopra riportato; in assenza di tale emendamento, infatti, il premio sarebbe applicato a tutte le misure incluse nella comunicazione 22 marzo 2019, indipendentemente che esse siano da considerarsi come nuova richiesta ai sensi del Regolamento *Emergency & Restoration* o come mero sollecito di una richiesta antecedente all’adozione del Regolamento stesso o come semplice conferma di avvenuto assolvimento

### **DELIBERA**

1. di dare mandato a Terna di predisporre una nuova versione dell’Allegato A75 al Codice di Rete, recante le disposizioni in materia di *settlement* in condizioni di sospensione delle attività di mercato specificate in premessa;
2. di modificare la deliberazione 324/2020/R/eel nei termini seguenti:
  - a) al comma 3.2, le parole “Per ciascuno degli interventi” sono sostituite dalle parole “Fatto salvo quanto previsto dal comma 3.3, per ciascuno degli interventi”;
  - b) dopo il comma 3.2 è aggiunto il seguente comma:



“3.3 Sono esclusi dal premio

- a) gli interventi di cui al comma 3.1, lettere a) e b) completati antecedentemente il 22 marzo 2019, fatta eccezione per gli interventi richiesti esplicitamente da Terna in data pari o successiva al 28 novembre 2017 e relativi ad impianti non precedentemente tenuti a svolgere tali funzionalità in base al Codice di Rete;
- b) gli interventi di cui al comma 3.1, lettera a) completati successivamente al 22 marzo 2019 relativi ad impianti che risultavano già inseriti nel piano di riaccensione al 28 novembre 2017, laddove già richiesti da Terna antecedentemente a tale data e rinnovati con la comunicazione 22 marzo 2019;
- c) gli interventi di cui al comma 3.1, lettera b) completati successivamente al 22 marzo 2019 relativi ad impianti che in base alle prescrizioni tecniche del Codice di Rete, erano già tenuti ad attivare tale funzionalità antecedentemente a tale data;
- d) gli interventi di cui al comma 3.1, lettera c), completati antecedentemente al 28 novembre 2017.”

Con riferimento alla precedente lettera c), eventuali modifiche richieste da Terna con la comunicazione 22 marzo 2019 rispetto a quanto precedentemente comunicato richiesto sono da considerarsi come nuova richiesta e, come tale, danno diritto alla corresponsione del premio.”.

- c) Al comma 6.3 sono aggiunte le parole: “Per l’attivazione della capacità di black start di cui al comma 3.1, lettera a), e l’installazione del dispositivo ILF di cui al comma 3.1, lettera b) completati antecedentemente al 22 marzo 2019, deve essere fornita prova che l’installazione di dette misure sia stata richiesta da Terna in data pari o successiva al 28 novembre 2017.”.
3. di trasmettere la presente deliberazione a Terna e al Ministero dello Sviluppo Economico;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*